

**Obiettivi Società partecipate previsti dal DUP 2019-2021, approvato con Delibera del Consiglio  
provinciale n. 13 del 23/04/2019**

Ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 l'Ente deve fissare obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate.

Per quanto riguarda Arezzo Fiere e Congressi, vista l'individuazione di un Amministratore Unico, per i prossimi esercizi finanziari, verranno valutate le proposte presentate dall'organismo amministrativo e dall'assemblea dei soci, con l'obiettivo di rendere minima l'esposizione finanziaria dell'Ente provinciale in relazione all'interesse del territorio.

Per la stessa Società sarà opportuno applicare gli eventuali auspicati maggiori risparmi di spesa dei piani industriali, che la stessa società dovrà redigere - come richiesto dai soci controllanti, per riequilibrare la situazione economico - patrimoniale e finanziaria. Tale indicatore verrà valutato mediante lo scostamento tra quanto preventivato nel piano industriale e quanto realizzato a consuntivo.

Per Ar.tel. S.p.a. è auspicabile che diventi un punto di riferimento per i Comuni in modo da incrementare i servizi informatici prestati agli stessi anche al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente sulle Società "in house". Per quanto riguarda il funzionamento della Società, è altresì auspicabile un mantenimento dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, e il perseguimento di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, nonché la realizzazione di economie di scala. Tale misurazione verrà calcolata mediante il raffronto tra i costi sostenuti nell'anno in corso rispetto a quelli dell'anno precedente". Per entrambe le Società è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Sono altrimenti ammesse le assunzioni, previa autorizzazione da parte dell'Ente controllante, esclusivamente per sopperire a carenze temporanee di risorse o per l'implementazione di servizi, avendo cura di verificare la sostenibilità economica e garantendo l'equilibrio complessivo aziendale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, tutte le Società a controllo pubblico devono predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, che dovranno essere illustrati nella Relazione sul governo societario, pubblicata insieme al Bilancio di esercizio.